



COMUNE DI QUADRELLE

Provincia di Avellino
Via Municipio, 10

C.A.P. 83020 C.F. 80006570644 P. IVA 00268010642
☎ 081.825.73.05 ☎ 081.511.26.56

Indirizzo Email: protocollo@comune.quadrelle.av.it

Indirizzo PEC: comune.quadrelle@anutel.it

Prot.n. 740 del 6.4.2021

ORDINANZA N.9 DEL 6.4.2021

OGGETTO: Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus Covid-19 - Sospensione dal 7 aprile al 13 aprile 2021 delle attività didattiche in presenza per tutte le scuole del territorio, pubbliche e private, di ogni ordine e grado (scuola dell'infanzia, scuola primaria), fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinata agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, il cui svolgimento in presenza è consentito previa valutazione da parte dell'Istituto Scolastico delle specifiche condizioni di contesto

IL SINDACO

PREMESSO CHE l'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 11 marzo 2020 ha dichiarato che l'epidemia da COVID 19 è un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35 recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19*";

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 recante "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19*";

VISTO il decreto-legge 30 luglio, n. 83, recante "*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020*" e in particolare, l'articolo 1 comma 1;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19*", pubblicato nella Gazzetta ufficiale 8 agosto 2020, n. 198;

DATO ATTO CHE con Delibera del 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino a tutto il 31/07/2020, termine ulteriormente prorogato;

ATTESO CHE:

- il Consiglio dei Ministri il 13 gennaio 2021, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, vista la nota del Ministro della salute e il parere del Comitato tecnico scientifico, ha deliberato la proroga, fino al 30 aprile 2021, dello stato d'emergenza dichiarato in conseguenza della dichiarazione di "*emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale*" da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS);
- contestualmente è stato approvato un nuovo decreto-legge che proroga, al 30 aprile 2021, il termine entro il quale potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi dei decreti -legge n. 19 e 33 del 2020;

RICHIAMATA la copiosa normativa adottata a livello nazionale in materia di contrasto alla diffusione del virus COVID 19 nonché tutte le ordinanze emanate dal Presidente della Regione Campania in ordine al contrasto del diffondersi del virus;

PRESO ATTO del D.P.C.M. del 2 marzo 2021 avente ad oggetto *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure*

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

PRESO ATTO CHE all'art.2 del Decreto -Legge 1.4.2021 n. 44 “*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici*” è previsto che “*dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado*”;

CONSIDERATO CHE la disposizione di cui sopra può essere derogata da provvedimenti del Sindaco in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica;

TENUTO CONTO CHE negli ultimi giorni si sono registrati un aumento dei numeri di accertati di casi di positività al COVID-19 tra la popolazione di questo Comune;

VISTO l'art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “*5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;*

RITENUTO CHE la descritta situazione impone di scongiurare le occasioni di contatto e, pertanto, di mantenere uno stato di allerta ancora maggiore rispetto al rischio di diffusione del virus tra la popolazione scolastica e di conseguenza tra la popolazione del Comune;

RITENUTO necessario e opportuno al fine di tutelare la salute pubblica e l'incolumità fisica dei cittadini adottare una misura idonea a prevenire il diffondersi del contagio mediante il rinvio dell'inizio dell'attività didattica in presenza delle scuole, in considerazione del fatto che il diritto allo studio viene, comunque, preservato con la didattica a distanza;

Visto l'art. 32 Della Carta Costituzionale;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

la sospensione dal 7 aprile al 13 aprile 2021 delle attività didattiche in presenza per tutte le scuole del territorio, pubbliche e private, di ogni ordine e grado (scuola dell'infanzia, scuola primaria), fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinata agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, il cui svolgimento in presenza è consentito previa valutazione da parte dell'Istituto Scolastico delle specifiche condizioni di contesto.

AVVISA

che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di emanazione.

DISPONE

che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio On-Line e trasmesso:

- alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo di Avellino;
- alla Presidenza della Regione Campania;
- al Dipartimento di Prevenzione ASL AV - UOC Servizio Epidemiologico e Prevenzione Pec;
- ai Dirigenti delle Scuole Pubbliche e Private dell'Infanzia e della Scuola primaria presenti sul territorio comunale;
- al Comando – Stazione dei Carabinieri di Baiano (AV).

Quadrelle, 6.4.2021

IL SINDACO
f.to Dr. Simone Rozza